Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 04/12/2015, n. 365

STRANIERI

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 77 d -OMISSI : dall'avv. [redacted] con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, [redacted]

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trento,con domicilio eletto presso i suoi uffici, in Trento, largo Porta Nuova, 9;

per l'annullamento

del decreto n. 114/A12/2014/Imm. reso dal Questore di Bolzano in data 11/11/2014 e notificato all'interessata in data 13.1.2015, con il quale veniva decretato il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore [redacted] pubblica del giorno 4 novembre 2015 la [redacted] e uditi per le parti i difensori [redacted] per il ricorrente e l'Avvocato dello Stato [redacted] ra di Bolzano;

Svolgimento del processo

La ricorrente è cittadina marocchina. In data 16.5.2008 la Questura di Brescia le rilasciava il primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rinnovato fino al 24.9.2013, con validità fino al 24.9.2014.

In data 11.9.2014 la ricorrente presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, allegando la trasformazione a tempo indeterminato, a decorrere dall'1.1.2014, del contratto di lavoro stipulato il 7.8.2013 con la ditta "E." s.r.l. di Bolzano, quale addetta ai servizi di pulizia a tempo parziale (ossia per 12 ore settimanali corrispondenti al 30% dell'orario lavorativo intero), nonché le buste paga di agosto e settembre 2014.

La ricorrente ha a carico la figlia e il marito, quest'ultimo irregolarmente presente in Italia.

Presupposto necessario al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è la dimostrazione, da parte dello straniero, di disporre per sé e il proprio nucleo famigliare dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.

Ai fini della determinazione del reddito necessario, la Questura, tenendo conto che la ricorrente, al momento della presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, aveva a carico una figlia e il marito, facendo applicazione dell'importo previsto per l'assegno sociale, quantificava in Euro 11.637,86 il reddito minimo annuo necessario al sostentamento della ricorrente medesima, considerando a suo carico la figlia e il marito, rispettivamente in Euro 8.728,39, laddove si tenesse invece conto della sola figlia, attesa la presenza irregolare del marito sul territorio dello Stato.

Quantificato negli importi alternativi sopra indicati il reddito minimo necessario per il permesso richiesto, la Questura, acquisita notizia dall'Agenzia delle Entrate, verificato l'estratto contributivo, ed esaminata la documentazione allegata dalla richiedente, accertava che la stessa, nell'arco del suo intero soggiorno in Italia, ad eccezione del solo anno 2008, non aveva mai raggiunto il reddito sufficiente al proprio sostentamento e a quello della figlia e che anche nel 2014 il reddito sarebbe stato ampiamente inferiore al minimo richiesto; emetteva pertanto comunicazione di partecipazione al procedimento, notificata all'odierna ricorrente il 26.9.2014, invitandola a integrare con ulteriori documenti e deduzioni la domanda di rilascio del permesso di soggiorno.

La ricorrente non riscontrava detta comunicazione, sicché rimaneva inalterato l'accertamento eseguito dalla Questura circa l'insufficienza dei mezzi di sostentamento per la durata del soggiorno in Italia. Di conseguenza veniva decretato il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno.

Seguiva l'impugnazione del menzionato provvedimento negativo sostenuta da un unico motivo di ricorso inteso a censurare gli asseriti vizi di violazione di legge, nella specie dell' *art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998*, e di eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio la Questura che chiedeva il rigetto del ricorso e previamente dell'istanza cautelare incidentalmente proposta.

Con ordinanza n. 70/2015, depositata il 22.4.2015, questo Tribunale, avendo particolare riguardo al pericolo di danno grave e irreparabile soprattutto in riferimento alla perdita dell'assistenza sanitaria, sospendeva il provvedimento impugnato.

Il ricorso veniva quindi chiamato all'udienza pubblica del 4.11.2015 per la sua discussione nel merito ed ivi trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Copyright 2016 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

LEGGI D'ITALIA Gruppo Wolters Kluwer | Studio Legale

Con l'unico motivo di gravame la ricorrente lamenta in sintesi che l'accertamento circa la sufficienza dei mezzi di sostentamento per la durata del soggiorno sarebbe stato illegittimamente condotto tenendo conto, per un verso, quale limite reddituale minimo, del reddito sociale, per altro verso dell'incremento dell'importo così determinato in ragione del numero di persone ritenute a carico.
Sostiene in proposito la ricorrente che non sarebbe rinvenibile nell'ordinamento alcuna norma che quantifichi il reddito minimo necessario per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, né che ai fini della determinazione del medesimo si debbano o possano tenere in conto eventuali persone a carico dell'istante.
Di conseguenza l'accertamento eseguito dalla Questura sarebbe illegittimo perché avrebbe fatto applicazione di automatismi non previsti in relazione al procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, impiegando criteri estranei alla fattispecie, anziché valutare nel complesso la capacità di sostentamento dell'istante, per sé solo considerato, tenendo conto di altri elementi, quali la disponibilità di alloggio e l'inserimento socio-lavorativo.
Precisa la ricorrente che l'Amministrazione avrebbe comunque dovuto considerare il minimo tabellare previsto dal contratto nazionale applicabile al rapporto di lavoro subordinato che la coinvolge, senza considerare l'effettiva entità delle buste paga, non potendosi a lei addebitare eventuali errori nelle medesime o nel CUD. In tal modo il dato reddituale della ricorrente avrebbe dimostrato la sufficienza dei mezzi di sostentamento nella sua disponibilità. In ogni caso, anche avendo riguardo all'importo indicato nell'impugnato provvedimento quale capacità reddituale effettiva della ricorrente, ne emergerebbe la sua sufficienza in rapporto all'assegno sociale, riferito alla sola sua persona, cosicché il provvedimento di rigetto sarebbe in ogni caso illegittimo.
Il ricorso è infondato.
Conviene innanzi tutto chiarire la situazione reddituale attuale e passata della ricorrente.
Ella è stata assunta il 7.8.2013 a tempo determinato con orario parziale, per 12 ore settimanali (pari al 30%) presso la ditta "E." s.r.l., con inquadramento nel livello 2L, qualifica operaio, CCNL Pulizia. Il rapporto di lavoro subordinato è stato poi trasformato, a decorrere dall'1.1.2014, in contratto a tempo indeterminato, rimanendo inalterati l'inquadramento e il monte ore lavorativo (documenti 6, penultima e ultima riga, parzialmente cancellata, ma comunque leggibile, e 8 di parte ricorrente).
Le buste paga di agosto e settembre 2014, dimesse a comprova della retribuzione percepita (documenti 10 e 11 della ricorrente), recano un reddito netto rispettivamente di Euro 463,00.- e di Euro 794,00.-, dovendosi precisare che nella busta paga di settembre figurano importi una tantum (arretrati degli assegni famigliari), sottratti i quali il reddito depurato che ne risulta ammonta a Euro 519,00, ottenendosi una media mensile di Euro 491,00.-. Il CCNL applicabile al rapporto lavorativo de quo prevede una retribuzione minima tabellare pari a Euro 621,65.
Alla luce dell'estratto contributivo INPS la Questura, in sede d'istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento gravato, ha appurato che la ricorrente nell'anno 2007 ha percepito un reddito lordo pari a Euro 441,00.-, nell'anno 2009 pari a Euro 3.742,20.-, nel 2010, 2011 e 2012 non ha percepito alcun reddito, nel 2013 ha guadagnato Euro 3.033,00.- e dall'inizio del 2014 sino ad agosto incluso, Euro 3.576,00.-.
I dati reddituali sopra riportati non sono in contestazione.
Va altresì ricordato che nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato la ricorrente dichiara di avere una figlia. È altresì fuori di dubbio - né il dato risulta essere contestato - che la stessa è a suo carico, posto che al marito della ricorrente medesima, con Provv. 9 ottobre 2014 n. 110/2014/A12/Imm, è stato negato il permesso di soggiorno per motivi di pericolosità sociale, commissione di reati ostativi, insufficienza reddituale e inadeguatezza alloggiativa.
Chiarite le circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere e venendo ora al quadro normativo che fa da sfondo alla vicenda all'esame, vanno richiamati l' *art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998*, il quale dispone che "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati ... quando mancano o vengono a mancare i requisiti per l'ingresso e per il soggiorno nel territorio dello Stato", nonché l'art. 4, comma 3, che consente l'ingresso "...allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.". Presupposto necessario ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è dunque la disponibilità in capo allo straniero di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del suo soggiorno in Italia.
Come ha rilevato la difesa erariale, in giurisprudenza è stato ribadito in più occasioni che "il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del di lui nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Questi deve essere, infatti, stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante" (C.d.S., sentenze n 3793 del 29.7.2008 e n. 5994 del 27.8.2010, T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, sentenza del 6.12.2012, n. 1961; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, sentenza del 14.9.2012, n. 2335).
Il Collegio, confutando la tesi della ricorrente, ritiene che la determinazione del reddito minimo richiesto per il rilascio rispettivamente il rinnovo del permesso di soggiorno non sia discrezionalmente determinabile da parte dell'Autorità amministrativa procedente, ma debba corrispondere all'importo annuo dell'assegno sociale.
TAR Trieste, sentenza 332 dell'11.6.2013: " Ai sensi dell' *art. 5 comma 5 D.Lgs. n. 286 del 1998* e successive modiche e integrazioni, il rinnovo del titolo di soggiorno è subordinato alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, tra i quali è inclusa, ai sensi dell'art. 4 comma 3, del decreto citato, la disponibilità da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza per la durata del soggiorno, la cui sufficienza viene positivamente valutata, a norma degli *art. 26 comma 3 D.Lgs. n. 286 del 1998* e 39 comma 3 *D.P.R. n. 394 del 1999* , quando lo straniero produce annualmente un reddito da lavoro dipendente, anche a tempo parziale o da lavoro autonomo, ovvero da altra legittima fonte, almeno pari al

Copyright 2016 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

LEGGI D'ITALIA Gruppo Wolters Kluwer | Studio Legale

minimo di pensione sociale. Le citate disposizioni sono volte ad assicurare che lo straniero, autorizzato a soggiornare in Italia, abbia i mezzi indispensabili per poter vivere in maniera dignitosa, senza dedicarsi ad attività illecite o criminose, nonché ad evitare lo stabile inserimento nella collettività di soggetti che non offrano una adeguata contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e soprattutto che finiscano per gravare sul pubblico erario come beneficiari di assegni sociali, in quanto indigenti.".
Il T.A.R. Bologna (Emilia-Romagna) sez. I, sentenza del 26.2.2015, n. 187, conferma tale indirizzo: "Il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, attenendo alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, in ragione del suo stabile inserimento nel contesto lavorativo e della sua capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese ospitante, pertanto la soglia al di sotto della quale il reddito percepito dal cittadino extracomunitario non possa considerarsi sufficiente, al fine della sua permanenza nel territorio italiano, non è lasciata alla discrezionalità dell'Amministrazione ma è attualmente stabilita, ai fini del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nell'importo annuo dell'assegno sociale...".
Correttamente, dunque, la Questura ha preso l'importo annuo dell'assegno sociale a parametro di valutazione circa la disponibilità in capo alla ricorrente di mezzi di sostentamento sufficienti per il periodo di permanenza in Italia.
È priva di fondamento anche la tesi del ricorrente, secondo cui, ai fini della determinazione dei mezzi di sostentamento sufficienti, debba considerarsi unicamente la persona dello straniero richiedente, non potendosi invece tenere conto di eventuali persone a carico.
L' *art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 394 del 1999*, richiede, infatti, che lo straniero dimostri, ai fini del rinnovo, "la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei famigliari conviventi a carico" (TAR Milano sez. IV, sentenza del 25.9.2013, n. 2203).
Perciò la Questura, nel valutare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno proposta dalla ricorrente, ha correttamente considerato anche la figlia minore a suo carico.
Ulteriore censura prospettata dalla ricorrente attiene al fatto che la Questura, nel silenzio normativo, non avrebbe potuto ritenere automatico il rigetto del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, una volta accertato un reddito inferiore all'importo corrispondente all'assegno sociale, dovendo la medesima tenere invece conto di eventuali altri elementi quali la disponibilità di un alloggio e l'effettivo radicamento socio lavorativo del richiedente.
A tale riguardo il Collegio richiama una recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, del 29.5.2015, n. 2699, di cui si riproducono alcuni passaggi salienti: "Il Collegio osserva che le censure dedotte dall'appellante sono incentrate sulla necessità che la Questura non si limitasse al mero riscontro del mancato conseguimento della soglia reddituale, ma considerasse il requisito reddituale in chiave prospettica e - così come richiesto dall' *art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998* - ne integrasse la valutazione con quella della natura e della effettività dei vincoli familiari e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale.
La prospettazione può essere condivisa.
9. Secondo l'orientamento consolidato di questa Sezione, la disciplina di maggior favore accordata dall' *art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998*, benché riferita dalla lettera della norma a colui che abbia usufruito di una procedura di ricongiungimento familiare, deve essere applicata, per necessità logico-giuridica, in tutti i casi in cui vi sia un nucleo familiare la cui composizione corrisponda a quella che, ove necessario, darebbe titolo ad una procedura di ricongiungimento, non rilevando in contrario che tale procedura in effetti non vi sia stata, essendosi il nucleo familiare costituito o ricostituito senza aver dovuto ricorrervi (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, III, n. 5220/2014, n. 4325/2014 e n. 4086/2014).
Pertanto, la considerazione negativa dell'elemento reddituale non era sufficiente a determinare il diniego di rinnovo...(omissis) ...
11. Anche la valutazione del requisito reddituale presta il fianco alle censure dedotte.
Infatti, è oggetto di orientamento consolidato che, se il requisito reddituale è sempre necessario e la sua misura, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, è quella stabilita dall'art. 29, comma 3, lettera b), ormai anche richiamato dall' *art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286 del 1998* (cfr. Cons. Stato, III, n. 3342/2014 e n. 4652/2014), tuttavia, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, dalle disposizioni del *D.Lgs. n. 286 del 1998* complessivamente considerate, non si evince che sia necessaria la dimostrazione del possesso, in modo assoluto ed ininterrotto, di quel livello di reddito; al contrario, l'Amministrazione deve comunque tener conto di comprovati fatti sopravvenuti prima del provvedimento (in primis: un rapporto di lavoro che faccia presumere una prospettiva di continuità per il futuro), che superino situazioni di carenza di reddito riscontrate durante il pregresso periodo di validità del precedente permesso di soggiorno (cfr., Cons. Stato, III, n. 6069/2014, n. 3674/2014 e n. 3596/2014).
12. La documentazione presentata dall'appellante mostra un reddito sufficiente per il proprio sostentamento, e poco al di sotto della soglia (pari al doppio dell'assegno sociale annuo) che, in applicazione dell'art. 29, cit., egli dovrebbe raggiungere in ragione della presenza nel nucleo familiare dei due figli minori.
Ma, come esposto, in caso di rinnovo è necessario che il raggiungimento della soglia venga valutato con elasticità, anche alla luce delle possibilità di incremento del reddito. E l'appellante ha depositato una dichiarazione di disponibilità del datore di lavoro a trasformare il rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno, e si può ragionevolmente supporre che ciò permetterebbe il superamento della soglia.".
Ebbene, tale pronuncia, sul piano astratto, dà credito alla tesi della ricorrente circa l'insufficienza del solo criterio reddituale al fine della determinazione in ordine al rinnovo del permesso di soggiorno.
Sul piano pratico, tuttavia, la censura in trattazione non può essere condivisa.
Va considerato che è onere del richiedente il permesso di soggiorno allegare e documentare, nell'ambito del procedimento amministrativo di rilascio, gli elementi necessari alla valutazione dell'istanza. (T.A.R. Lazio

Copyright 2016 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

LEGGI D'ITALIA Gruppo Wolters Kluwer | Studio Legale

Latina, Sez. I, sentenza del 4.12.2009, n. 1217; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, sentenza del 27.5.2008,n. 1856).
Inoltre l'Amministrazione deve tenere conto, ai sensi dell' *art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998*, degli elementi sopraggiunti dopo la domanda e prima della decisione, per verificare se siano presenti elementi che, indipendentemente dal momento della loro acquisizione, consentano di concludere che i requisiti originariamente mancanti risultino successivamente posseduti. Infatti, la valutazione sui requisiti non va riferita al solo momento in cui il richiedente ha presentato la domanda, bensì anche a quello in cui l'autorità amministrativa si pronuncia su di essa, occorrendo tenere conto delle condizioni attuali dello straniero.
L'onere di allegazione e produzione documentale, tuttavia, non può essere adempiuto in occasione del ricorso proposto per l'annullamento del diniego, in quanto il giudizio ha natura impugnatoria e ha per oggetto un provvedimento autoritativo, la cui legittimità va verificata sulla base degli elementi acquisiti nella fase istruttoria ad esso preordinata, non essendo tale giudizio dedicato all'accertamento del rapporto tra amministrazione e cittadino extracomunitario (T.A.R. Basilicata, Potenza, Sez. I, sentenza dell'8.3.2013, n. 114; T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, sentenza del 4.12.2009, n. 1217; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, sentenza del 27.5.2008, n. 1856).
Ora, nel caso di specie risulta che, nonostante l'espresso invito d'integrazione documentale rivolto alla ricorrente con preavviso di rigetto del 22.9.2014 (doc. 12 di parte ricorrente), la medesima non abbia allegato, in sede di procedimento amministrativo, oltre ai documenti a comprova del reddito, peraltro inferiore all'importo ritenuto sufficiente per il suo nucleo familiare, gli ulteriori elementi che a mente della sopra riportata pronuncia del Consiglio di Stato potessero consentire, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, una valutazione prospettica non strettamente limitata all'insufficienza attuale della capacità reddituale.
Stabilito, dunque, per quanto sin qui esposto, che la Questura, nell'esaminare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentatale dalla ricorrente, ha correttamente considerato come soglia minima di capacità reddituale l'importo corrispondente all'assegno sociale; che, al fine di valutare la disponibilità in capo alla ricorrente medesima dei mezzi sufficienti al sostentamento nel periodo di soggiorno in Italia, ha correttamente tenuto conto dei famigliari a carico; e infine che ha correttamente valutato gli elementi allegati in seno al procedimento amministrativo, i quali attenevano unicamente al reddito prodotto e al rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale nel frattempo instaurato; va ora esaminato se il provvedimento gravato abbia correttamente ponderato detti elementi.
Va sul punto rilevato - pur precisandosi che il rinnovo del permesso di soggiorno non può di certo legittimamente fondarsi sull'unico elemento della capacità reddituale pregressa, soprattutto se contraddetto dal fatto che l'interessato abbia dimostrato la titolarità attuale di un'attività lavorativa che, nella logica del legislatore, comporta una disponibilità reddituale sufficiente a garantire il suo sostentamento, quindi ad evitare che egli gravi sull'erario o che ricorra a condotte illecite per procurarsi i mezzi di sussistenza - che è da condividere l'impostazione adottata dalla Questura nel caso in trattazione, per cui, a fronte dei dati reddituali attuali, ritenuti insufficienti al sostentamento della ricorrente e del suo nucleo familiare per il periodo del soggiorno oggetto dell'istanza di rinnovo del relativo permesso, si è tenuto a esaminare l'intero arco temporale che la ricorrente ha trascorso in Italia, per trovare nell'andamento reddituale passato la conferma o l'eventuale smentita della prognosi negativa formulata sull'unica base dei dati attuali e quindi formulare un giudizio prospettico il più possibile compiuto.
Ebbene, tenuto conto, per quanto sin qui detto, che la capacità reddituale va parametrata all'importo corrispondente all'assegno sociale e che deve aversi riguardo alla persona della richiedente e dei familiari a carico, risulta dall'istruttoria condotta dalla Questura, sul punto non contraddetta dalla ricorrente, che in tutto il periodo di soggiorno in Italia la medesima ha prodotto un reddito sufficiente al sostentamento proprio e poi anche del nucleo familiare formato, nel solo 2008, attestandosi per il resto su una capacità reddituale largamente al di sotto della soglia minima
In particolare per il 2014, anno in cui ha presentato la domanda di rinnovo, è emerso che la ricorrente, titolare dall'1.1.2014 di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario parziale, in otto mesi ha conseguito un reddito complessivo di Euro 3.576,00.- , pari a Euro 447 mensili, confermato in sostanza dalle buste paga, dimesse in seno al procedimento amministrativo, relative ai mesi di agosto e settembre, dalle quali si desume un reddito medio mensile pari a Euro 491,00.- (Euro 463,00.- per il mese di agosto e Euro 794,00.- per il mese di settembre, che comprende l'importo una tantum per arretrati degli assegni famigliari pari a Euro 275,00.-, importo, quest'ultimo, di cui non si può tenere conto ai fini della prognosi reddituale). Ne segue che per i mesi a venire sino a dicembre incluso, sulla base dei dati circa la capacità reddituale attuale della ricorrente a disposizione della Questura, si poteva prevedere un reddito complessivo pari a Euro 1.964,00.- (da settembre a dicembre), che sommati all'importo di Euro 3.576,00.- guadagnato da gennaio ad agosto incluso, fanno Euro 5.540,00.- per l'anno 2014.
Tale importo va raffrontato con il reddito minimo corrispondente all'importo dell'assegno sociale incrementato del 50% per ogni famigliare a carico, nel caso di specie per la sola figlia minore della ricorrente.
In base alla circolare n. 7/2014 dell'I.N.P.S., l'assegno sociale per l'anno 2014 è stato fissato in Euro 5.818,93 (ossia Euro 484,91 per dodici mensilità), da incrementare del 50%, per un totale di Euro 8.728,39.-.
Dai dati riportati è agevole rilevare l'insufficienza del reddito prodotto dalla ricorrente per far fronte al sostentamento suo e della figlia nel periodo di permanenza in Italia, come correttamente rilevato dalla Questura che, in assenza di altri e diversi elementi capaci di incidere sull'adozione del provvedimento finale, non ha potuto che rigettare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Va infine brevemente presa posizione sull'assunto della ricorrente, per cui, allo scopo di valutare la disponibilità di mezzi sufficienti al proprio sostentamento, la Questura avrebbe dovuto tenere conto unicamente del minimo tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile alla ricorrente medesima, ossia Euro 621,65.- per quattordici mensilità, corrispondenti a una capacità reddituale annua pari a Euro 8.703,00.-, importo largamente superiore all'assegno sociale annuo pari a Euro 5.818,93.-. Tali dati dimostrerebbero la disponibilità in capo alla ricorrente dei mezzi di sostentamento sufficienti alla

Copyright 2016 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

LEGGI D'ITALIA Gruppo Wolters Kluwer | Studio Legale

sua permanenza nel territorio dello Stato italiano, con conseguente illegittimità del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.
L'assunto non può trovare seguito per due ragioni.
Infatti, da un lato non tiene conto del fatto - già ampiamente illustrato - che l'importo corrispondente all'assegno sociale va incrementato del 50% per ogni famigliare a carico (nel caso all'esame, per la figlia). L'importo che ne risulta corrisponde a Euro 8.728,29.-, che rappresenta la soglia minima di reddito necessario per il sostentamento della ricorrente e del suo nucleo famigliare. Di conseguenza la capacità reddituale che la ricorrente si attribuisce sulla base, astratta, del minimo tabellare emergente dal contratto collettivo nazionale dimesso, pari a Euro 8.703,00.-, è comunque, seppur di poco, sotto la soglia minima, sicché in assenza, poiché non forniti, di elementi ulteriori idonei a consentire una valutazione prospettica che conduca a una prognosi positiva, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno andava rigettata anche sulla base dei dati reddituali indicati nel ricorso.
Dall'altro lato il minimo tabellare richiamato dalla ricorrente si riferisce all'orario di lavoro pieno, laddove ella ha invece un lavoro a tempo parziale, strutturato su dodici ore settimanali, 2 ore giornaliere per sei giorni lavorativi, corrispondenti al 30% del monte ore lavorativo, come risulta, senza che vi sia stata contestazione sul punto, dai documenti nn. 6 e 8 della stessa ricorrente. Ne segue che, ai fini della valutazione circa la sua capacità reddituale, il dato da lei assunto a base del calcolo va ridotto in rapporto al tempo lavorativo risultante dal contratto di lavoro, ossia al 30%, con conseguente riduzione dell'importo annuo teoricamente guadagnato molto al di sotto della soglia minima corrispondente all'assegno sociale.
Va altresì rilevato che il minimo tabellare costituisce solo una delle voci di cui si compone la busta paga, sicché si tratta di un dato, ove considerato per sé solo, comunque inidoneo a valutare la capacità reddituale del lavoratore.
Pertanto, per le esposte ragioni, il dato assunto dalla ricorrente quale parametro per determinare la sua capacità reddituale non è conferente e di conseguenza è errato il relativo calcolo.
In conclusione il ricorso è infondato e va respinto. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite che liquida in Euro 1.000,00.- (mille), oltre agli accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.

o nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Presidente
igliere
liere
Consigliere, Estensore

Copyright 2016 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati